

13 maggio 2006 0:00

Ricongiungimenti familiari di cittadini italiani. Le prassi illegittime delle ambasciate italiane

di [Emmanuela Bertucci](#)

I cittadini italiani, comunitari ed i loro coniugi possono effettuare il ricongiungimento familiare con qualsiasi familiare stranieri con essi convivente o a carico.

Il ricongiungimento familiare dei cittadini italiani e comunitari con i propri familiari stranieri e' disciplinato dal Dpr 54 del 2002 che ne individua i requisiti per l'ingresso, il soggiorno ed il rilascio di carta di soggiorno.

Dopo aver elencato le categorie di cittadini comunitari che hanno diritto di soggiorno in Italia, l'art. 3, comma 3 del Dpr estende tale diritto anche alle seguenti categorie di familiari:

-coniuge

-figli di eta' inferiore ai ventuno anni

-ascendenti e discendenti

-"ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge".

Cio' vuol dire, in pratica, che il figlio ultra-ventunenne (e straniero) del coniuge (straniero) di cittadino comunitario puo' recarsi presso l'Ambasciata italiana del proprio Paese e richiedere un visto per motivi familiari. Altrettanto possiamo dire dei genitori, anche se di eta' inferiore ai 65 anni, nonche' di qualsiasi altro familiare convivente o a carico del cittadino comunitario o del proprio coniuge.

Se questa e' la norma, **e' del tutto errata l'interpretazione che di essa da' il ministero degli Esteri e le prassi delle Ambasciate italiane sparse per il mondo**, che rilasciano il visto di ingresso per motivi familiari agli affini di cittadini italiani solo nei casi individuati dall'art. 29 del testo unico dell'immigrazione, ovvero: figli minori a carico, figli maggiorenni gravemente invalidi che non possono provvedere al proprio sostentamento, genitori ultrasessantacinquenni i cui figli che vivono nel loro paese non possono mantenerli per gravi motivi di salute, genitori a carico che non abbiano altri figli nel proprio Paese.

Questa errata interpretazione e' dovuta al fatto che **le autorità deputate all'applicazione della norma hanno preso la seguente frase, "Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 286/98" (art. 3, comma 4 del Dpr), valevole solo per alcune categorie di soggetti, e l'hanno estesa ai ricongiungimenti richiesti dai cittadini italiani.**

Tali prassi sono illegali per due ordini di motivi. In primo luogo, perche' violano palesemente le disposizioni dell'art. 3, comma 3 e, in secondo luogo, perche' discriminano i cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari di altri Stati membri, nella misura in cui concederebbero a questi ultimi, e senza alcun motivo, delle condizioni per il ricongiungimento familiare molto più favorevoli rispetto ai primi.

Qualcosa inizia pero' a muoversi nella direzione giusta, sebbene siano state necessarie tanta pazienza e voglia di combattere per vedere tutelato uno dei diritti fondanti della nostra carta costituzionale, il diritto all'unita' familiare. Infatti, solo dopo un lungo anno di battaglie, attese e scontri con l'ambasciata italiana in Ecuador, un utente dell'Aduc, che ringraziamo per le informazioni e la documentazione che ci ha fornito, e' riuscito a spuntarla ed ha finalmente ottenuto l'agognato visto per motivi familiari per il figlio maggiorenne di sua moglie.